

[Pagina Iniziale](#) > ... > [I Tuoi Diritti](#) > [Diritti Dei Minori Nei Procedimenti Giudiziari](#) > Romania

Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari

Contenuto fornito da
Romania



Romania

1. Capacità giuridica del minore

La capacità giuridica (*capacitatea de folosință*) è la capacità della persona di essere titolare di diritti e obblighi civili. Ogni persona acquisisce la capacità giuridica alla nascita e la perde alla sua morte.

La capacità di agire (*capacitatea de exercițiu*) è la capacità della persona di compiere atti giuridici civili in modo indipendente. La piena capacità di agire si acquisisce al compimento del diciottesimo anno di età.

Attraverso il matrimonio anche i minori acquisiscono la piena capacità di agire.

Sulla base di motivi ragionevoli, il giudice tutelare (*instanța de tutelă*) può riconoscere la piena capacità di agire di minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. A tal fine saranno ascoltati anche i genitori o i tutori del minore, tenendo conto, se del caso, anche del parere del consiglio di famiglia.

I minori che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età dispongono di una limitata capacità di agire.

Gli atti giuridici compiuti da una persona dotata di limitata capacità di agire sono conclusi da tale persona con il consenso dei genitori o, se del caso, del tutore e, nei casi previsti dalla legge, tenendo conto anche del parere dell'eventuale consiglio di famiglia e con l'autorizzazione del giudice tutelare.

Le persone fisiche che non dispongono della capacità di agire (minori di età inferiore a 14 anni, persone soggette a speciali misure di tutela) saranno rappresentate da un rappresentante legale.

In ambito penale, i minori di età inferiore a 14 anni non sono penalmente responsabili. I minori di età compresa tra 14 e 16 anni sono penalmente responsabili solo se viene dimostrato che hanno commesso l'atto con discernimento, mentre i minori che hanno compiuto 16 anni sono penalmente responsabili a norma di legge.

Nei confronti di un minore che aveva un'età compresa tra 14 e 18 anni quando è stato commesso il reato viene adottata una misura educativa non detentiva. Nei confronti di un minore di età compresa tra 14 e 18 anni può essere adottata una misura educativa detentiva nei casi seguenti:

1. se ha commesso un altro reato in relazione al quale è stata adottata e attuata una misura educativa o se l'esecuzione di tale misura ha avuto inizio prima che venisse commesso il reato per il quale viene processato;
2. quando la pena prevista dalla legge per il reato commesso è la reclusione per un periodo pari o superiore a sette anni o l'ergastolo.

2. Accesso a procedure adeguate; procedure e meccanismi di sostegno specifici per il minore

Il Tribunale di Brașov per i minori e le famiglie (*Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov*) è l'unico tribunale specializzato di questo tipo presente in Romania.

Il tribunale specializzato è competente sia per i procedimenti penali (in cui almeno uno degli imputati o una delle persone lese/parti civili è minorenne) sia per i procedimenti civili (controversie in materia di collocamento e adozione).

Per quanto riguarda la competenza territoriale, il tribunale dei minori e delle famiglie di Braşov è competente nel distretto di Braşov, mentre gli altri procedimenti riguardanti minori si svolgono dinanzi ai tribunali ordinari.

In caso di vittime minorenni, la valutazione e la fornitura di servizi di sostegno e protezione sono di competenza dei servizi specializzati in seno alle direzioni generali per l'assistenza sociale e la protezione dei minori (*Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului*). Tali servizi sono responsabili dell'intervento in casi di abuso, abbandono, tratta, migrazione e rimpatrio ai sensi della legge n. 272/2004 sulla protezione e promozione dei diritti dei minori e della decisione governativa n. 49/2011 che approva la metodologia quadro per la prevenzione e l'intervento di squadre multidisciplinari e reti in caso di violenza infantile e domestica e la metodologia di intervento multidisciplinare e interistituzionale nei casi riguardanti minori sfruttati e minori a rischio di sfruttamento lavorativo, minori vittime della tratta di esseri umani e minori migranti rumeni che sono vittime di altre forme di violenza in altri Stati.

Nel 2020 è stato istituito presso il ministero della Giustizia (*Ministerul Justiţiei*) un gruppo di lavoro dedicato alle questioni relative alle vittime. Tra gli obiettivi più importanti perseguiti dal gruppo di lavoro figurano i seguenti: creazione di sale specifiche per l'audizione dei minori, erogazione di formazione specialistica ai professionisti per quanto riguarda la gestione di diversi tipi di reati e di vittime, creazione di una rete informale di professionisti responsabile di interagire con le vittime di reati sessuali e miglioramento dei servizi forensi a disposizione delle vittime di reato.

Save the Children Romania (*Salvaţi Copiii România*), in collaborazione con il settore 6 della direzione generale per l'assistenza sociale e la protezione dei minori (*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6*) a Bucarest, ha aperto il primo centro pilota Barnahus per i minori vittime di abusi sessuali e di violenza domestica estrema. Il centro si basa sul modello Barnahus che integra servizi complessi, valutazione psicologica e medica, ascolto e protezione dei minori vittime di abusi sessuali e di violenza domestica estrema.

All'inizio del 2022 la procura presso l'Alta corte di cassazione e di giustizia (*Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie*), in collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), il ministero della Giustizia e le direzioni generali per l'assistenza sociale e la protezione dei minori, ha dato inizio all'attuazione di un progetto con l'obiettivo generale di garantire un sistema di giustizia penale efficiente, accessibile e di qualità per i minori vittime di reato e vittime di reati generati dall'odio. Il progetto prevede la ristrutturazione, l'organizzazione e l'allestimento di 35 sale per l'audizione dei minori, l'elaborazione di due analisi tematiche sulla situazione relativa ai reati generati dall'odio e sulla situazione dei minori in quanto vittime di reato, la redazione di guide (individuazione e perseguimento dei reati generati dall'odio/audizione delle vittime minorenni e perseguimento dei reati commessi nei loro confronti) e l'erogazione di formazione specialistica ai pubblici ministeri e ad altre categorie professionali al fine di migliorare la conoscenza e la consapevolezza delle esigenze delle vittime di reati generati dall'odio e dei minori vittime di reato, compresi quelli appartenenti alla minoranza rom.

Nell'ambito dell'attuazione del progetto predefinito di formazione giudiziaria professionale e sviluppo di capacità, il Consiglio superiore della magistratura (*Consiliul Superior al Magistraturii*) mette attualmente a disposizione 47 sale per l'audizione dei minori dislocate nei tribunali di tutto il paese, in linea con le norme internazionali in materia di audizione dei minori.

Allo stesso tempo il codice di procedura penale (*Codul de procedură penală*) prevede che, al fine di tutelare la vita privata o la dignità della persona lesa, o qualora il rilascio o la fuga dell'autore del reato possa mettere in pericolo la vita privata o la dignità della persona lesa o causarle un danno, a prescindere dalla sua natura e dalla sua entità, il pubblico ministero può disporre che siano adottate le misure di protezione previste dalla legge nei confronti della persona lesa. Sono considerati vulnerabili i minori, le vittime che dipendono dall'autore del reato, le vittime di terrorismo, criminalità organizzata, tratta di esseri umani, violenze che si verificano nell'ambito di una relazione stretta, nonché violenze e sfruttamento di natura sessuale, le vittime di reati generati dall'odio, discriminazione e pregiudizi che possono riguardare in particolare caratteristiche personali, le persone con disabilità e le vittime che hanno subito danni considerevoli a causa della gravità del reato.

Il codice di procedura penale contiene anche disposizioni sull'audizione dei minori.

Il codice di procedura penale stabilisce infatti che l'audizione delle persone lese e dei testimoni di età inferiore a 14 anni deve svolgersi in presenza di uno dei genitori, di un tutore o della persona o del rappresentante dell'istituto cui sia stato conferito l'incarico di allevare ed educare il minore, nonché in presenza di uno psicologo scelto dall'organo giudiziario. Lo psicologo fornirà consulenza specialistica al minore per tutta la durata del procedimento giudiziario.

Nel caso di persone lese cui la legge riconosce specifiche esigenze di protezione, l'organo giudiziario dispone l'adozione di una o più delle misure seguenti, fatto salvo il corretto svolgimento del procedimento e senza alcun pregiudizio per i diritti e gli interessi delle parti:

1. audizione delle persone in questione in locali appositamente progettati o adattati;
2. audizione delle persone in questione per il tramite o in presenza di uno psicologo o di un altro specialista della consulenza alle vittime;
3. esecuzione dell'audizione e di ogni eventuale riaudizione delle persone in questione da parte della stessa persona, se possibile e ove l'organo giudiziario ritenga che ciò non comprometta il corretto svolgimento del procedimento e non pregiudichi i diritti e gli interessi delle parti;
4. audizione delle persone in questione in videoconferenza o mediante altri mezzi tecnici di comunicazione nel luogo in cui beneficiano della misura di protezione temporanea.

L'audizione e ogni eventuale riaudizione, da parte delle autorità responsabili delle indagini penali, di persone lese che sono state vittime di reati di maltrattamento di minori, di violenza domestica, di reati connessi alla tratta e allo sfruttamento di persone vulnerabili, di reati contro la libertà e l'integrità sessuale ecc., nonché in altri casi in cui ciò sia ritenuto necessario alla luce delle circostanze del reato, sono effettuate solo da una persona dello stesso sesso della persona lesa. Se ciò non è possibile, fatto salvo il corretto svolgimento del procedimento e senza alcun pregiudizio per i diritti e gli interessi delle parti, l'audizione e ogni eventuale riaudizione delle persone lese possono essere effettuate da una persona di sesso diverso dalla persona lesa, con il consenso dell'avvocato e di uno psicologo o di un altro specialista della consulenza alle vittime.

Secondo il codice di procedura penale, i casi che coinvolgono persone lese minorenni, vittime di reati di maltrattamento di minori, violenza domestica, reati connessi alla tratta e allo sfruttamento di persone vulnerabili, reati contro la libertà e l'integrità sessuale ecc. sono trattati con urgenza e in via prioritaria. Se la persona lesa è un minore di età inferiore a 16 anni che è vittima di reati di maltrattamento di minori, violenza domestica, reati connessi alla tratta e allo sfruttamento di persone vulnerabili, reati contro la libertà e l'integrità sessuale ecc. e se il giudice ritiene che l'esame di determinate prove possa avere un effetto negativo sul minore, ne dispone l'allontanamento dall'aula dell'udienza.

Allo stesso tempo il codice di procedura penale prevede che sia possibile disporre l'arresto e la custodia cautelare di un minore in via eccezionale, solo se gli effetti che la privazione della libertà avrebbe sulla sua personalità e sul suo sviluppo non sono sproporzionati rispetto allo scopo perseguito dalla misura.

La durata della misura di custodia cautelare è determinata tenendo conto dell'età dell'imputato nel giorno in cui la misura è disposta, prorogata o mantenuta.

Il codice civile (*Codul civil*) stabilisce che, nell'ambito dei procedimenti amministrativi o giudiziari che riguardano un minore, è obbligatorio ascoltare il minore che abbia compiuto il decimo anno di età. Tuttavia anche un minore di età inferiore a 10 anni può essere ascoltato se l'autorità competente lo ritiene necessario per la definizione della causa. Il diritto di essere ascoltato comporta la possibilità per il minore di chiedere e ricevere qualsiasi informazione, tenuto conto della sua età, di esprimere la propria opinione e di essere informato delle conseguenze che il rispetto della sua opinione potrebbe avere e delle conseguenze di qualsiasi decisione che lo riguardi. Le opinioni del minore ascoltato saranno prese in considerazione alla luce della sua età e maturità.

3. Formazione dei professionisti

Il Consiglio superiore della magistratura, in qualità di promotore del progetto, in collaborazione con l'Istituto nazionale della magistratura (*Institutul Național al Magistraturii*), la Scuola nazionale dei cancellieri e l'amministrazione giudiziaria norvegese, attua il progetto predefinito "Formazione giudiziaria e sviluppo di capacità", finanziato dal programma "Giustizia", il meccanismo finanziario norvegese 2014-2021.

Nell'ambito di questo progetto il Consiglio superiore della magistratura e l'Istituto nazionale della magistratura

hanno annunciato l'avvio della procedura di selezione di un esperto che avrà il compito di sviluppare un programma di formazione a lungo termine nel settore delle *tecniche per l'audizione dei minori (giustizia a misura di minore) - aspetti civili*. L'esperto sarà selezionato tra gli esperti selezionati in qualità di personale addetto alla formazione per le attività di formazione dedicate al settore delle *tecniche per l'audizione dei minori* organizzate nell'ambito del progetto, prestando particolare attenzione alle specificità della popolazione rom.

Il programma che verrà elaborato costituirà uno strumento utile per l'Istituto nazionale della magistratura ai fini della formazione continua a lungo termine di giudici e pubblici ministeri in materia di tecniche di audizione dei minori nell'ambito dei procedimenti giudiziari sia civili che penali e getterà le basi per un approccio coerente dal punto di vista delle prassi nazionali ed europee.

Il programma di formazione a lungo termine (curriculum) in materia di tecniche di audizione dei minori (giustizia a misura di minore) verrà elaborato con l'obiettivo di fornire sostegno pratico al personale addetto alla formazione dell'Istituto nazionale della magistratura e garantire in particolare un approccio coerente all'audizione dei minori, così da promuovere l'importanza della giustizia a misura di minore nell'ambito del sistema giudiziario rumeno attraverso l'assimilazione di tecniche di colloquio con i minori.

4. Accesso ai mezzi di ricorso

Non esistono disposizioni specifiche applicabili ai minori.

In ambito civile, le parti coinvolte nel procedimento che manifestano un interesse motivato e, nei casi previsti dalla legge, altri organi o altre persone che siano insoddisfatti della sentenza possono impugnarla. Il pubblico ministero può presentare ricorso contro la sentenza ove ciò sia necessario per difendere i diritti, le libertà e gli interessi legittimi di minori, di persone che ricevono consulenza legale o sono oggetto di speciali misure di tutela e di persone scomparse, nonché in altri casi espressamente previsti dalla legge.

Nei procedimenti penali il patrocinio a spese dello Stato è obbligatorio quando l'indagato o imputato è un minore. Il patrocinio a spese dello Stato per la persona lesa è obbligatorio quando questa non dispone della capacità di agire o la sua capacità di agire è limitata, come pure quando la persona lesa è vittima di reati di maltrattamento di minori, violenza domestica, reati connessi alla tratta e allo sfruttamento di persone vulnerabili, reati contro la libertà e l'integrità sessuale ecc.

5. Adozione

L'adozione è l'atto giuridico che instaura un rapporto di filiazione tra l'adottante e l'adottato, nonché legami familiari tra l'adottato e la famiglia dell'adottante.

L'adozione è soggetta a tutti i principi seguenti: l'interesse superiore del minore, la necessità di garantire la crescita e l'educazione del minore in un contesto familiare, la continuità dell'educazione e dell'istruzione del minore, tenuto conto della sua origine etnica, linguistica, religiosa e culturale, nonché la convenienza dell'esecuzione di qualsiasi atto relativo alla procedura di adozione.

La procedura di adozione è disciplinata dal codice civile (articoli da 451 a 482).

Ultimo aggiornamento: 29/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.